

**CONVENZIONE PER CONSULENZE CHIRURGICHE OSPEDALIERE**

**TRA**

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA Policlinico S. Orsola – riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S. con D.M. del 19/09/2020 , di seguito denominata AOU BO (C.F. 92038610371 – P.I. 02553300373) - con sede legale in Bologna - Via Albertoni n. 15, PEC [peidirezione.generale@pec.aosp.bo.it](mailto:peidirezione.generale@pec.aosp.bo.it), nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, Dott.ssa Chiara Gibertoni,

E

8 L'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO di seguito denominato ISS, con sede legale a  
9 Borgo Maggiore Repubblica di San Marino via Scialoja n. 20, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa  
10 Alessandra Bruschi, in esecuzione della delibera del Congresso di Stato n. 14 del 13/05/2020,

- visto l'art. 2 del Memorandum d'intesa siglato in data 9/5/2012 tra il Ministero della Salute e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino;
  - visto l'art. 4 "collaborazione in campo sanitario e socio-sanitario dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino sottoscritto in data 10/6/2013;
  - visto l'accordo di collaborazione in materia di Chirurgia Ospedaliera, sottoscritto tra l'Azienda Usl di Bologna e l'ISS, con scadenza il 31/03/2021, avente ad oggetto attività di consulenza sanitaria da parte del Direttore del Dipartimento Chirurgia Prof. Elio Jovine, attività clinica a favore di assistiti dell'ISS, nonché lo svolgimento di percorsi formativi di accrescimento professionale presso l'U.O. Chirurgia A ed d'urgenza Ospedale Maggiore in favore di un Professionista dell'ISS;
  - considerato che il Prof. Elio Jovine a far data dal 14/12/2020 è divenuto Professore Straordinario dell'Università di Bologna, in convenzione con l'AOU BO;
  - vista la richiesta pervenuta per le vie brevi dall'ISS per l'attivazione di una convenzione per consulenze chirurgiche, ed in continuità con il rapporto convenzionale che era già in essere con l'Azienda Usl di Bologna;
  - visto che a seguito degli accordi intercorsi tra i competenti organi dei due Contraenti, si è convenuto sulla possibilità di fare fronte alla richiesta di prestazioni di consulenza ai sensi dell'art. 117 CCNL dell'Area della Sanità del 19/12/2019 e del Regolamento per la disciplina dell'attività di Consulenza approvato dall'AOU BO con deliberazione n. 238 del 30/12/2010,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGU**

## **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'AOU BO si rende disponibile ad assicurare l'attività di consulenza specialistica sanitaria in materia di Chirurgia Ospedaliera a favore dell'ISS, tramite le consulenze del Prof. Elio Jovine, Direttore dell'U.O. di Chirurgia Generale A e d'urgenza dell'AOU BO, presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, e dell'equipe medica afferente alla Struttura medesima, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. attività clinica a favore degli assistiti dell'ISS, da espletarsi presso l'ISS stesso, ovvero presso l'U.O. di Chirurgia Generale A e d'urgenza dell'AOU BO (Ospedale Maggiore);
  2. coordinamento dell'attività chirurgica e dei percorsi assistenziali nell'ambito dell'équipe chirurgica dell'ISS;
  3. favorire l'attività di expertise dell'UO di Chirurgia Generale A e d'urgenza dell'AOU BO, presso l'Ospedale Maggiore; nell'ambito di percorsi diagnostici, terapeutici e interventistici che saranno implementati presso l'ISS;
  4. svolgimento di percorsi formativi e di accrescimento professionale a favore dei Professionisti dell'U.O. di Chirurgia dell'ISS, sia presso l'U.O. Chirurgia Generale A e d'urgenza dell'AOU BO (Ospedale Maggiore), sia presso l'ISS;
  5. gestione di programmi unificati di ricerca nonché discussione congiunta di casi **clinici** in team multidisciplinari, con la partecipazione di professionisti appartenenti ai due enti.

41 **ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO**

42 Le consulenze di cui al precedente art. 1, concordate direttamente tra il Direttore della U.O. di Chirurgia Generale A e d'urgenza  
43 dell'AOU BO (Ospedale Maggiore) e il Direttore Sanitario dell'ISS, in accordo con il Direttore dell'U.O.C. Chirurgia dell'ISS stesso,  
44 prevedono un impegno mensile pari a circa 30 ore.

45 L'attività sarà espletata al di fuori del complessivo orario di lavoro e nel rispetto prioritario delle esigenze del servizio di appartenenza.

46 Il numero di accessi ed il tempo impiegato per le consulenze saranno rilevati dall'ISS con metodo di rilevazione oggettiva, indi validati e  
47 trasmessi mensilmente dal Direttore del Dipartimento Ospedaliero dell'ISS al Settore Convenzioni dell'AOU BO, entro i primi 15 gg. del  
48 mese successivo a quello di espletamento dell'attività, all'indirizzo di posta elettronica: consulenze@aosp.bo.it, per gli adempimenti  
49 successivi di verifica e di addebito.

50 L'ISS si impegna a fornire al Professionista inviato dall'AOU BO locali idonei e attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività  
51 di consulenza e professionali di cui all'art. 1.

52 **ART. 3- ASPETTI ECONOMICI**

53 Per l'attività prestata, l'ISS si impegna a corrispondere all'AOU BO:

- 54 • il 35% del valore del DRG per gli interventi chirurgici effettuati presso l'ISS;
- 55 • € 1200,00 / mese per l'attività di coordinamento e formazione a carattere **sanitario**;

56 Le ritenute fiscali previste dalla Legislazione vigente nella Repubblica di San Marino sui suddetti compensi restano a carico dell'ISS.

57 L'indennità di missione, i rimborsi spese e le altre competenze economiche spettanti al professionista dell'ISS, inviato in formazione  
58 presso l'U.O. Chirurgia Generale A e d'urgenza dell'AOU BO (Ospedale Maggiore), sono a carico dell'ISS stesso.

59 **ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

60 Le tariffe previste all'art. 3 sono a carico dell'ISS che provvederà al pagamento degli importi dovuti nei termini e con le modalità indicati  
61 in fattura.

62 I Compensi spettanti ai Consulenti verranno loro corrisposti successivamente all'incasso di ciascuna fattura, in conformità alle  
63 disposizioni contrattuali vigenti.

64 **ART. 5 - ASSICURAZIONE**

65 La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave, e per infortuni, anche in itinere,  
66 relativa al Professionista dell'AOU BO è a carico dell'ISS, in quanto beneficiaria delle prestazioni di consulenza.

67 Tale copertura assicurativa riguarda anche l'attività di formazione e l'attività clinica e chirurgica dei professionisti dell'ISS inviati presso  
68 l'U.O. Chirurgia Generale A e d'urgenza dell'AOU BO (Ospedale Maggiore di Bologna).

69 **Art. 6 - NORME DI RADIOPROTEZIONE**

70 Il lavoratore che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste  
71 zone, è definito "Professionista".

72 Se il Professionista svolge presso una Struttura esterna "Committente" un'attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti deve  
73 essere applicato quanto previsto dalla normativa di radioprotezione D.Lgs. 101/2020.

74 **Caso di PROFESSIONISTA NON ESPOSTO**

75 Se l'attività di consulenza non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del Professionista nessun atto è dovuto né da AOU  
76 BO né dal Committente.

77 **Caso di PROFESSIONISTA ESPOSTO**

78 Nel caso di Professionisti esposti, l'AOU BO individua i Professionisti che opereranno presso il Committente e li comunica **all'Esperto  
79 di radioprotezione del Committente**, che individua la natura e l'entità del rischio radiologico e la relativa classificazione ai fini  
80 della radioprotezione.

81 L'AOU BO (art. 112 D.Lgs 101/2020) provvede affinché i Professionisti esposti vengano sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

82 Il Committente e l'AOU BO organizzano congiuntamente un programma di **informazione e formazione**, sui rischi derivanti

83 dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, esistenti nella zona classificata in cui il Professionista è destinato a operare, e sulle misure di

84 prevenzione, protezione e di emergenza, da adottarsi in relazione all'attività da svolgere.

85 L'AOU BO si rende disponibile a cooperare con il Committente all'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e

86 prevenzione dai rischi cui sono esposti i Professionisti, scambiando con lo stesso le informazioni necessarie, anche al fine di

87 eliminare/ridurre gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i Lavoratori / Professionisti delle diverse Aziende, coinvolte

88 nell'esecuzione dell'attività complessiva.

89 Inoltre verrà definito, di concerto tra AOU BO e il Committente, il **vincolo di dose** da adottare in relazione alle attività da svolgersi.

90 • **Caso 1: Professionista di categoria A**

91 L'AOU BO per ogni Professionista classificato di categoria A istituisce e consegna al medesimo, prima di ogni prestazione, il

92 "libretto personale di radioprotezione" e si assicura della sua compilazione in relazione alla prestazione.

93 Si evidenzia che la tempistica di vidimazione del libretto, essendo specifico del Professionista individuato, richiede almeno 3

94 mesi prima dell'esposizione.

95 L'AOU BO fornisce gli appropriati dispositivi di protezione individuale al Professionista nelle more che siano rese disponibili

96 presso il Committente.

97 L'AOU BO si impegna a collaborare, per quanto di competenza, per assicurare la tutela dei Professionisti dai rischi da

98 radiazioni ionizzanti e a istituire un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di

99 protezione sanitaria e delle altre informazioni all'attività svolta (art. 111 D.Lgs. 101/2020).

100 Il Committente deve fornire i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione, ed adottare le

101 misure necessarie affinché, a cura dell'Esperto di Radioprotezione del Committente, le valutazioni di dose vengano registrate

102 almeno semestralmente sul "libretto individuale di radioprotezione" per i Professionisti di categoria A.

103 L'esperto di radioprotezione dell'AOU BO deve effettuare le valutazioni periodiche della dose individuale e registrarle sulla

104 scheda personale.

105 • **Caso 2: Consulente di categoria B**

106 L'AOU BO fornisce gli appropriati dispositivi di protezione individuale nelle more che siano rese disponibili presso il

107 Committente.

108 L'AOU BO si impegna a collaborare, per quanto di competenza, per assicurare la tutela dei Professionisti dai rischi da

109 radiazioni ionizzanti e a istituire un programma di informazione e formazione, finalizzato alla radioprotezione delle norme di

110 protezione sanitaria e delle altre informazioni relative all'attività svolta (art. 111 D.Lgs. 101/2020).

111 Il Committente deve trasmettere all'AOU BO le dosi almeno annualmente per i Professionisti di categoria B.

112 L'esperto di radioprotezione dell'AOU BO deve effettuare le valutazioni periodiche della dose individuale e registrarle sulla

113 scheda personale.

114 **ART.7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

115 In merito a quanto previsto dalla legge sammarinese n.171/2018, le Parti si danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l'ISTITUTO PER

116 LA SICUREZZA SOCIALE (brev. I.S.S.)

117 L'I.S.S., in qualità di Titolare del trattamento, mediante sottoscrizione del presente atto, nomina la Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna –

118 Policlinico S. Orsola I.R.C.C.S., quale Responsabile del trattamento allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto della

119 presente Convenzione.

120 Il Responsabile del trattamento è tenuto a:

121 1. adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 29 e seguenti della legge n.

- 122 171/2018 RSM, nonché dall'art. 28 del Regolamento Europeo 216/679 (GDPR).,
- 123 2. adottare le misure di sicurezza eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali con
- 124 propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
- 125 3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento dei dati, ai sensi e con le modalità di cui all'art 29 della legge n. 171/2018 RSM
- 126 secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati, che non siano eventualmente tenuti
- 127 al segreto professionale, affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
- 128 4. ad assistere il Titolare del trattamento, in particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal
- 129 Titolare del trattamento, allegate alla presente Convenzione e da considerare parte integrante della stessa (allegato 1 - "ISTRUZIONI PER
- 130 IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo
- 131 l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

132 Il Responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte le

133 indicazioni di cui alla procedura per la gestione di violazione dei dati personali o data breach (art. 33 e seguenti Capo II Sicurezza dei Dati Personal

134 Legge 171/2018 RSM, e art. 33 e 34 del GDPR).

135 La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto convenzionale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti

136 aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali, da parte del Responsabile del

137 trattamento, in nome e per conto del ~~Titolare~~ del trattamento.

138 Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'art. 71 " Diritto al Risarcimento e Responsabilità" legge n. 171/2018 RSM, nonché

139 dall'art. 82 del GDPR.

140 Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca della presente Convenzione, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere

141 la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue

142 obbligazioni.

143 Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali,

144 nonché alle disposizioni di cui al presente accordo.

#### 145 **Art. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

146 I Professionisti che effettuano l'attività oggetto della presente convenzione si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configuro

147 conflitto di interessi, ai sensi del DPR n. 62 del 16/4/2013, dello schema tipo approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con delibera n. 96

148 del 29/01/2018 "Codice di Comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna" e del Codice di

149 Comportamento Aziendale ed ai sensi della Legge n. 141/2014 della Repubblica di San Marino.

150 Le parti si impegnano al rispetto della normativa in tema di trasparenza, fornendo la documentazione richiesta inerente obblighi in materia di

151 pubblicazione.

#### 152 **Art. 9 - FORO**

153 In caso di controversie inerenti la presente convenzione, è competente in via esclusiva il FORO di Bologna.

#### 154 **Art. 10 – VALIDITÀ'**

155 **La presente convenzione ha validità dal 01/01/2021 al 31/12/2022.**

156 Si intende sanata l'attività eventualmente svolta dal 01/01/2021 fino all'adozione del presente atto.

157 Il rinnovo o la proroga dovrà essere chiesto preventivamente per iscritto. E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di

158 ciascun contraente, con preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi per iscritto mediante raccomandata A.R.

#### 159 **ART. 11 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

160 La presente convenzione, redatta in duplice copia, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 642/1972 – Tariffa parte I,


161 con oneri a carico dell'ISS per entrambi gli esemplari.

162 L'ISS si impegna a rifondere il relativo importo ad AOU BO, che provvederà direttamente ad applicare il bollo ad entrambi gli esemplari.

163 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/86 – Tariffa parte II: le

164 spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.


165 Letto, approvato e sottoscritto,  
166 per l'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE  
167 Repubblica di San Marino  
168 Il Direttore Generale  
169 Dott.ssa Alessandra Bruschi  
170 Repubblica di San Marino, .....  
171 3/03/21



  
per l'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA  
Policlinico S. Orsola - I.R.C.C.S.  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Chiara Gibertoni

Bologna, ..... 16 FEB 2021





172 ALLEGATO 1

173 ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 29 della legge n. 171/2018 RSM)

174 1. il Responsabile del trattamento:

- 175 a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati  
176 personali verso un Paese estero o un'organizzazione internazionale, salvo che sia richiesto da norme speciali; in tal caso, il  
177 responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che  
178 tale informazione sia vietata per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- 179 b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un  
180 adeguato obbligo legale di riservatezza;
- 181 c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 171/2018 RSM (sicurezza del trattamento dei dati  
182 personali);
- 183 d) rispetti le condizioni per cui non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del  
184 titolare del trattamento;
- 185 e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate,  
186 nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per  
187 l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- 188 f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 33 citata legge e per quanto riguarda  
189 l'eventuale Consultazione Preventiva all'Autorità Garante, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a  
190 disposizione del responsabile del trattamento;
- 191 g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei  
192 servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che norme speciali prevedano la conservazione dei dati;
- 193 h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui  
194 al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del  
195 trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. In tal caso, il responsabile del trattamento informa immediatamente il  
196 titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi la presente legge o altre disposizioni relative alla protezione  
197 dei dati.

198 2. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di  
199 trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o  
200 un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare  
201 del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche  
202 e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della presente legge. Qualora l'altro responsabile del  
203 trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti  
204 del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

205 3. Se un responsabile del trattamento viola la legge n. 171/2018 RSM, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è  
206 considerato un titolare del trattamento in questione.

207 Il Titolare del trattamento

208 per l'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

209 Repubblica di San Marino

210 Il Direttore Generale

211 Dott.ssa Alessandra Bruschi




207 Per accettazione il Responsabile del trattamento

208 per l'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

209 Polyclinico S. Orsola - I.R.C.C.S.

210 Il Direttore Generale

211 Dott.ssa Chiara Gibertoni



212 16 FEB 2021

PAG. 6 di 6

